

STATUTO

**COOB - CONSORZIO DI
COOPERATIVE SOCIALI PER
L'INCLUSIONE
LAVORATIVA, SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE -
IMPRESA SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: AREZZO AR VIA MONTEFALCO 14

Numero REA: AR - 140666

Codice fiscale: 01807810518

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 04-11-2024 - Statuto completo	2
--	---

**Allegato "B" ad
atto n. 17062 di raccolta**

STATUTO - CONSORZIO COOB
TITOLO I
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Articolo 1

(Denominazione e norme applicabili)

1. È costituita, ai sensi della legge 8 novembre 1991, n. 381, ed in particolare del suo articolo 8, la società denominata "COOB - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI PER L'INCLUSIONE LAVORATIVA, SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - IMPRESA SOCIALE" - o in forma breve anche "CONSORZIO COOB".
2. Alla società, per quanto non previsto dal presente statuto, dalla legge 8 novembre 1991, n. 381, dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla società per azioni.
3. La società è un'impresa sociale di diritto ai sensi dell'art. 1, comma 4, d.lgs. 3 luglio 2017, n. 112, e conseguentemente un ente del terzo settore ai sensi dell'art. 4, comma 1, del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117. Ad essa si applicano pertanto le disposizioni del d.lgs. 112/2017 nel rispetto della normativa specifica sulle società cooperative ed in quanto compatibili, nonché in secondo luogo, le norme del d.lgs. 117/2017, recante il Codice del terzo settore, ove non derogate ed in quanto compatibili con quelle del d.lgs. 112/2017.

Articolo 2

(Sede legale e sedi secondarie)

1. La società ha sede legale nel Comune di Arezzo, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese ai sensi dell'art.111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.
2. La sede legale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo del Comune sopra indicato con delibera del Consiglio di amministrazione che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'ufficio del registro delle imprese; spetta invece ai soci deliberare sul trasferimento della sede in un comune diverso da quello sopra indicato.
3. Sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, sia in Italia che all'estero, possono essere istituite o soppresse con delibera del Consiglio di amministrazione.
4. Il domicilio dei soci, nei rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci.

Articolo 3

(Durata)

1. La durata della società è fissata fino al 31/12/2050, e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci, fermo restando il diritto di recesso dei soci che non hanno concorso alla relativa deliberazione.

Studio principale Via Garbasso 36/B - 52100 Arezzo (AR)
Studio secondario Via delle Peseine 23/A - 52040 - Civitella in Val di Chiana fraz. Pieve al Toppo (AR)
Partita IVA : 01557940515 - Telefono : 0575414170 - Email : studio@notaiopieraccini.it

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO SOCIALE - REQUISITI MUTUALISTICI

Articolo 4

(Scopo mutualistico e oggetto sociale)

1. La società non ha scopo di lucro e si ispira ai principi alla base del movimento cooperativo mondiale, in rapporto ai quali agisce.

2. Questi principi sono: la mutualità, l'equità e la solidarietà, l'associazionismo tra cooperative, il rispetto della persona, la priorità dell'uomo sul denaro, la democraticità interna ed esterna, la responsabilità sociale e l'interesse per la comunità.

3. Operando secondo questi principi, essa intende perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale delle persone, attraverso il sostegno e il coordinamento delle cooperative socie e la loro collaborazione e integrazione con altri soggetti pubblici e privati, soci e non, nonché attraverso la valorizzazione e lo sviluppo delle attività e delle risorse umane delle cooperative socie e degli enti associati e del territorio. In particolare, la società si propone di sostenere la crescita graduale e lo sviluppo delle imprese consorziate, in chiave di qualità e nel rispetto dei principi di correttezza, legalità e di responsabilità etica, sociale ed ambientale, promuovendo l'innovazione come strumento di presidio del mercato.

4. La società intende impegnarsi anche in attività di sviluppo e promozione dei valori morali e sociali della Cooperazione.

5. Per il perseguimento dei propri scopi, la società ha ad oggetto le seguenti attività:

a) stimolare tra i soci la collaborazione con finalità di promozione umana e di inserimento sociale delle persone che soffrono condizioni di svantaggio e di emarginazione, anche coordinando l'attività tra i soci medesimi in modo da renderla più produttiva ed incisiva sul tessuto sociale;

b) svolgere funzioni di *general contractor* per i propri soci e quindi stipulare convenzioni e assumere appalti con amministrazioni statali, anche autonome, con enti pubblici (Regioni, Province, Comuni, USL) e con qualsiasi altro ente pubblico italiano e/o europeo; con aziende speciali pubbliche, nonché con aziende private, per l'acquisizione di servizi e/o lavori, per farli eseguire dai propri soci secondo le modalità che saranno definite in un apposito regolamento sull'attività mutualistica;

c) realizzare, anche favorendo l'inserimento al lavoro di persone svantaggiate ex art. 4 L. 381/91, servizi di supporto aziendale e di consulenza tecnico-amministrativa per i propri soci;

d) studio, progettazione, erogazione e verifica di attività

di formazione e di riqualificazione professionale per lavoratori, tanto in cerca di prima occupazione che già occupati, ovvero per l'avviamento e l'istituzione dell'uso di nuove tecnologie;

e) studio, progettazione ed erogazione di progetti formativi orientati all'autoimprenditorialità;

f) ricerche, studi, promozione, consulenza e gestione di iniziative in materie socio-economiche;

g) progettazione, organizzazione e gestione di attività di aggiornamento professionale e/o formazione permanente di dirigenti, quadri, impiegati e maestranze, nonché per i lavoratori docenti e non docenti impiegati in attività di formazione professionale;

h) predisposizione e pubblicazione di testi, ricerche, monografie, dispense, supporti audiovisivi ed informatici, od altro materiale nonché l'erogazione di borse di studio;

i) attuare, sia direttamente sia tramite i soci, iniziative di informazione (conferenze, dibattiti, convegni e similari) sui problemi dell'emarginazione, del mercato del lavoro, del sociale e problematiche territoriali, della solidarietà, della sussidiarietà, ed in generale dell'economia sociale e del terzo settore;

l) favorire lo sviluppo e la produttività sociale dell'attività lavorativa delle cooperative, anche commercializzandone i prodotti ed offrendo a terzi, ivi compresi enti pubblici e privati - direttamente o tramite gare di appalto, licitazioni, ecc. - prodotti e servizi;

m) acquistare beni e servizi per conto dei soci nonché ogni altra attività mutualistica tendente al consolidamento e allo sviluppo delle cooperative consorziate;

n) sollecitare e promuovere l'emanazione di provvedimenti legislativi che riconoscano il ruolo attivo svolto in ambito sociale e lavorativo dalla cooperazione sociale;

o) sviluppare marketing, progettualità e ricerca di gruppo tra i soci;

p) creare continuità e vero recupero nel caso di inserimenti di figure svantaggiate attuando, in concorso tra i soci, interventi di appoggio per l'inserimento lavorativo di tali figure;

q) assumere e gestire, sia direttamente, sia congiuntamente o per il tramite di una o più delle cooperative socie, i servizi socio sanitari, educativi, inclusi quelli di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b), c), d), l) e p), del d.lgs. 112/2017, e di inserimento lavorativo di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) e b) della L. 381/91; i lavori di cui alle categorie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 e 11 della tabella di classificazione del D.M. n. 770 del 25 febbraio 1982 e, comunque, ogni altra attività di servizi e/o lavori compresi nell'oggetto sociale delle cooperative socie;

r) promozione della qualità degli interventi sociali e dei

processi produttivi delle cooperative socie sia attraverso il supporto alla

certificazione di qualità, che attraverso lo sviluppo di marchi di qualità, di percorsi verso l'eccellenza e di miglioramento continuo della qualità, della correttezza e legalità e della responsabilità etica, sociale ed ambientale;

s) assumere interessenze e partecipazioni in cooperative, consorzi ed altre società, istituzioni, enti, ecc., aventi scopi analoghi, simili e complementari a quelli della società, o comunque funzionali al perseguimento dell'oggetto sociale.

6. La società potrà, altresì, predisporre marchi e denominazioni sociali specifici con cui contraddistinguere i propri servizi e/o prodotti; tali marchi e denominazioni possono essere concessi in uso, anche dietro corrispettivo, a terzi preferibilmente cooperative sociali o consorzi tra cooperative sociali aventi attività affini, che dovranno impegnarsi al rispetto degli specifici obblighi previsti da apposito regolamento predisposto dal Consiglio di amministrazione.

7. La società, inoltre, può svolgere ogni altra attività connessa all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonché compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali.

8. La società potrà operare in via non prevalente anche con terzi non soci.

Articolo 5 (Requisiti mutualistici)

1. Si applicano alla società le clausole mutualistiche di cui all'art. 2514 del codice civile. Ad essa è pertanto fatto espresso divieto di:

a) distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) distribuire le riserve fra i soci cooperatori sia durante la vita della società, sia in occasione del suo scioglimento.

2. In caso di scioglimento della società, il patrimonio sociale netto, risultante dal bilancio di liquidazione, previo rimborso ai soci del capitale versato e rivalutato e dei dividendi eventualmente maturati, deve essere destinato ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della L. 59/92.

3. I principi e le clausole mutualistiche di cui al presente articolo sono inderogabili e devono essere di fatto tassativamente osservati.

TITOLO III
PATRIMONIO SOCIALE - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

Articolo 6
(Patrimonio sociale e azioni)

1. Il patrimonio della società è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

- dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da un numero illimitato di azioni, ciascuna del valore nominale di Euro 25,00;
 - dai conferimenti effettuati dai soci finanziatori, rappresentati da un numero illimitato di azioni, ciascuna del valore nominale di Euro 500,00, o da altri strumenti finanziari partecipativi;
 - dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, rappresentati da un numero illimitato di azioni, ciascuna del valore nominale di Euro 500,00, confluenti nel Fondo dedicato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale, costituito ai sensi dell'articolo 26 del presente statuto;
 - dai conferimenti rappresentati da azioni di partecipazione cooperativa, ciascuna del valore nominale di Euro 500,00, confluenti nel Fondo destinato alla realizzazione di programmi pluriennali di sviluppo ed ammodernamento, costituito ai sensi dell'articolo 30 del presente statuto;
- b) dalla riserva legale, formata con il 30% degli utili netti annuali, ai sensi dell'art. 2545-quater del codice civile;
- c) dalla riserva formata con le quote sociali eventualmente non rimborsate a soci receduti o esclusi;
- d) dalle riserve divisibili (in favore dei soci non cooperatori);
- e) dall'eventuale Fondo sovrapprezzo, formato con le somme versate;
- f) da liberalità, contributi di enti pubblici e privati e introiti comunque pervenuti alla società;
- g) da ogni altra riserva costituita dalla società e/o prevista dalla legge.

2. Le riserve, ad esclusione di quelle di cui alla precedente lettera d), sono indivisibili e non possono pertanto essere ripartite tra i soci né durante la vita della società, né all'atto del suo scioglimento.

3. La società non provvede alla emissione dei titoli azionari; la qualità di socio è provata dall'iscrizione nel libro soci e i vincoli reali sulle azioni si costituiscono mediante annotazione nel libro stesso.

4. La società può costituire, con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, uno o più patrimoni ciascuno dei quali destinato in via esclusiva ad uno specifico affare, in conformità alle disposizioni di cui all'art.2447-bis e seguenti del codice civile.

Articolo 7

(Esercizio sociale e bilancio)

1. L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.
2. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di amministrazione provvede alla redazione del bilancio secondo i criteri stabiliti dalla legge.
3. Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 del codice civile, certificate dal Consiglio di amministrazione in sede di relazione sulla gestione.
4. L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:
 - a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
 - b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge;
5. Le somme non destinate ai sensi del comma precedente, possono essere destinate:
 - a) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
 - b) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato e rivalutato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;
 - c) ad eventuale remunerazione delle azioni e degli altri strumenti finanziari dei soci finanziatori, delle azioni dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa nei limiti e secondo le modalità stabiliti dal presente statuto;
 - d) a riserva straordinaria.
6. La società è altresì tenuta a depositare presso il registro delle imprese e a pubblicare nel proprio sito Internet il bilancio sociale redatto secondo le apposite linee guida ministeriali.

**Articolo 8
(Ristorni)**

1. L'Assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta del Consiglio di amministrazione, l'erogazione di ristorni ai soci nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.
2. L'Assemblea può deliberare la ripartizione del ristorno, in tutto o in parte, mediante l'aumento proporzionale della partecipazione al capitale sociale con l'emissione di nuove

azioni ovvero mediante l'emissione di strumenti finanziari.

TITOLO IV

SOCI

Articolo 9

(Soci)

1. II numero dei soci è illimitato, ma non può essere inferiore al limite stabilito dalla legge.

2. Possono essere soci enti e persone giuridiche, tra quelle di seguito indicati, che intendono perseguire gli scopi sociali:

a) cooperative sociali costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b) della L. 381/91;

b) altre cooperative sociali, cooperative anche non sociali, ed altre società che intendano condividere operativamente le finalità e le attività promosse dalla società, nonché associazioni e fondazioni anche del terzo settore ed enti pubblici, che, in relazione a programmi o progetti definiti, intendano realizzare con la società stabili convergenze operative.

3. A sensi dell'art. 8 della legge 381/91, la base sociale dovrà in ogni caso essere formata in misura non inferiore al 70% da cooperative sociali e loro consorzi.

4. Non possono essere soci enti in stato di liquidazione o sottoposti a procedure concorsuali.

5. Delle obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente la responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle azioni sottoscritte.

6. È fatto divieto ai soci di intraprendere iniziative in aperta concorrenza con quelle della società, salva motivata e preventiva deroga concessa dal Consiglio di amministrazione su richiesta del socio.

7. I soci sono pertanto obbligati:

a) ad osservare lo statuto, i regolamenti e le delibere assunte dall'Assemblea e dal Consiglio di amministrazione, e a contribuire attivamente al perseguimento degli scopi sociali partecipando all'attività sociale e mutualistica nelle forme e nei modi stabiliti dal regolamento sull'attività mutualistica e dagli organi sociali;

b) ad osservare il regolamento sull'attività mutualistica, e a rispettare i conseguenti patti e contratti stipulati con la società, anche al fine di manlevarla da eventuali responsabilità nei confronti dei soggetti committenti;

c) a sottoporsi al procedimento di acquisizione del rating consortile, nell'ambito del Sistema di Qualità Consortile del Consorzio COOB (SQC-COOB) istituito con apposito regolamento, aspirando da subito al rating minimo ed impegnandosi ad ottenere un rating sempre più elevato;

d) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali effettuando i versamenti di capitale dovuti, dell'eventuale

sovrapprezzo, e le altre contribuzioni stabilite dal Consiglio di amministrazione anche al fine di dare esecuzione ai regolamenti interni, tra cui in particolare quello relativo al Sistema di Qualità Consortile del Consorzio COOB e alla promozione e tutela del relativo marchio (SQC-COOB);
e) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali comportandosi secondo legalità, lealtà, correttezza e buona fede, ed astenendosi da qualsiasi condotta che possa compromettere il valore del marchio "SQC-COOB" quale *brand* identificativo di un sistema consortile caratterizzato da un'azione imprenditoriale di elevata qualità.

Articolo 10

(Soci finanziatori e titolari di strumenti finanziari)

1. La società può emettere, oltre agli strumenti finanziari previsti dalla L. 59/92, ogni altro strumento finanziario di cui alla disciplina prevista per le società per azioni, in quanto compatibile. Gli strumenti finanziari possono essere sottoscritti anche dai soci cooperatori.
2. I diritti di amministrazione e patrimoniali attribuiti ai possessori degli strumenti finanziari, e le relative condizioni di trasferimento, sono regolati ai sensi delle disposizioni del Titolo VI del presente statuto.
3. I privilegi previsti nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale non si estendono alle riserve indivisibili a norma dell'articolo 2545-ter del codice civile.
4. I possessori di strumenti finanziari non possono in nessun caso avere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna Assemblea generale.
5. Il recesso dei possessori di strumenti finanziari forniti del diritto di voto è disciplinato dagli articoli 2437 e seguenti del codice civile.

Articolo 11

(Procedura di ammissione dei soci)

1. Gli enti che intendono associarsi al Consorzio COOB devono presentare domanda sottoscritta dal loro legale rappresentante con le seguenti indicazioni:
 - a) denominazione sociale, sede ed oggetto sociale, luogo e data della costituzione, forma giuridica ed attività svolta in via principale o esclusiva;
 - b) numero dei soci;
 - c) numero delle azioni che si intendono sottoscrivere;
 - d) dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente lo statuto della società ed i suoi regolamenti interni e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
 - e) dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il Regolamento sul Sistema di Qualità Consortile del Consorzio COOB (SQC-COOB).

2. Alla domanda devono essere allegati, sottoscritti dal Presidente, i seguenti documenti:

- a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente al momento della domanda;
- b) estratto della delibera dall'organo sociale che ha deliberato l'adesione;
- c) bilancio dell'ultimo esercizio;
- d) comunicazione del nominativo, se diverso dai legali rappresentanti, eventualmente delegato a rappresentare l'aspirante socio nei rapporti con la società;
- e) ogni altro documento previsto dai regolamenti interni o che il Consiglio di amministrazione ritenga utile ed abbia richiesto.

3. Di ogni modifica che dovesse essere apportata ai dati di cui al comma 1, dovrà essere data dal socio comunicazione alla società entro 30 giorni dall'avvenuta approvazione delle modifiche stesse. I soci sono inoltre tenuti a comunicare preventivamente alla società eventuali proposte di modifica del proprio statuto e a consegnare il nuovo statuto alla società successivamente alla sua approvazione.

4. Sull'accoglimento delle domande di ammissione a socio decide il Consiglio di amministrazione; la delibera di ammissione deve essere comunicata all'ente interessato ed annotata, a cura del Consiglio di amministrazione, nel libro dei soci.

5. Il nuovo socio deve versare, con le modalità stabilite dal Consiglio di amministrazione, il valore nominale delle azioni sottoscritte, oltre l'eventuale sovrapprezzo, il quale non è in nessun caso rimborsabile, da determinarsi dall'Assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio, su proposta del Consiglio di amministrazione.

6. Non possono formare oggetto di conferimento le prestazioni di opera o di servizi.

7. Non adempiendo ai versamenti di cui sopra entro tre mesi dalla comunicazione della delibera del Consiglio di amministrazione, l'ammissione decade e s'intenderà non perfezionata.

8. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di amministrazione, la deliberazione di rigetto deve essere motivata e comunicata entro sessanta giorni agli enti interessati, i quali, entro i successivi sessanta giorni, possono chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

9. Il Consiglio di amministrazione nella nota integrativa, o nella relazione al bilancio se dovuta, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

10. Oltre che nei casi previsti dagli artt. 2545-quinquies e

2545-sexies del codice civile, in quanto applicabili, e con riferimento ai sottoscrittori degli strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione, nessun socio può essere titolare di azioni il cui valore nominale superi la somma massima eventualmente prevista dalle norme in materia di cooperative a mutualità prevalente.

11. L'ammissione di nuovi soci non comporta modificazione dell'atto costitutivo.

Articolo 12

(Trasferibilità delle azioni)

1. Le azioni non sono trasferibili senza l'autorizzazione del Consiglio di amministrazione. Al trasferimento delle azioni si applica la disciplina di cui all'art. 2530 del codice civile.

Articolo 13

(Recesso, decadenza, esclusione dei soci)

1. La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o decadenza.

2. Il recesso e l'esclusione del socio sono disciplinate dagli artt. 2437, 2532 e 2533 del codice civile.

3. Il recesso è inoltre consentito al socio che non si trovi più in condizione, o non intenda più, partecipare al raggiungimento degli scopi sociali; spetta al Consiglio di amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma di legge e di statuto, legittimano il recesso.

4. Il Consiglio di amministrazione può altresì escludere il socio che:

a) venga meno al comune intento di perseguire gli scopi sociali, non osservando le disposizioni statutarie e le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di amministrazione e non partecipando in modo assiduo alla vita della società e all'attività mutualistica;

b) senza giustificato motivo, non adempia puntualmente agli obblighi a qualunque titolo esistenti verso la società o si renda moroso nel pagamento delle azioni sottoscritte; in questi casi il socio moroso deve essere invitato a mezzo lettera raccomandata a mettersi in regola coi pagamenti e l'esclusione può avere luogo soltanto trascorsi inutilmente due mesi dal detto invito;

c) in qualunque modo danneggi o tenti di danneggiare moralmente o materialmente la società o fomenti dissidi o disordini tra soci;

d) svolga attività contrastanti con quelle della società, secondo le definizioni e le individuazioni che meglio verranno esplicitate con apposito regolamento sull'attività mutualistica;

e) risulti privo del "Rating di Qualità Consortile" da più di 18 mesi;

f) abbia gravemente violato il regolamento concernente l'attività mutualistica tra la società e i soci, ovvero sia

stato gravemente inadempiente ai contratti o ai patti stipulati sulla base di quest'ultimo;

g) abbia con la sua condotta gravemente compromesso il valore del marchio "SQC-COOB" quale *brand* identificativo di un sistema consortile caratterizzato da un'azione imprenditoriale di elevata qualità;

h) abbia cagionato un grave danno alla società, anche solo d'immagine, a causa della propria condotta o di omesse o false informazioni fornite alla medesima.

5. La decadenza è deliberata dal Consiglio di amministrazione nei confronti del socio che abbia perduto i requisiti per l'ammissione indicati nel precedente art. 9.

Articolo 14

(Rimborso delle azioni)

1. In qualunque caso di perdita della qualità di socio, la liquidazione delle azioni è disciplinata dall'art. 2535 del codice civile; in ogni caso, il rimborso al socio non può essere effettuato per un valore superiore a quello nominale effettivamente versato e rivalutato ed ai dividendi eventualmente maturati.

Articolo 15

(Responsabilità del socio uscente)

1. A chi cessa di far parte della società si applica il disposto dell'art. 2536 del codice civile.

TITOLO V

ORGANI SOCIALI

Articolo 16

(Sistema di amministrazione e controllo)

1. La società adotta il sistema tradizionale di amministrazione e controllo, sicché i suoi organi sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Collegio sindacale.

Articolo 17

(Assemblea dei soci)

1. L'Assemblea dei soci è l'organo di indirizzo generale della società. Ad essa partecipano tutti i soci con diritto di voto. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

2. L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio preventivo e consuntivo e delibera in merito alla destinazione degli utili;
- b) nomina e revoca gli amministratori, previa determinazione del loro numero, ne determina il compenso e promuove eventuale azione di responsabilità nei loro confronti; nomina il Presidente ed eventualmente il/i Vicepresidenti;
- c) nomina e revoca il Presidente del Collegio sindacale e gli altri sindaci, ne determina il compenso e promuove eventuale azione di responsabilità nei loro confronti;
- d) nomina, quando ciò sia obbligatorio, il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;

e) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
f) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge e dal presente statuto alla sua competenza.

3. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione della società, sullo scioglimento della società e sulla devoluzione del suo patrimonio residuo, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge o dal presente statuto alla sua competenza.

Articolo 18

(Diritto di voto in Assemblea)

1. Hanno diritto di voto in Assemblea coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci e siano in regola con il versamento dei conferimenti dovuti.

2. Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute. Il numero di voti di ciascun socio può essere aumentato in ragione della sua partecipazione agli scambi mutualistici con il Consorzio secondo le modalità previste da un apposito regolamento approvato dall'Assemblea con le maggioranze previste per quella straordinaria. In ogni caso, per effetto di voti addizionali, a nessun socio può essere attribuito più del decimo dei voti in ciascuna Assemblea, e all'insieme dei soci con voto plurimo più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea.

3. I voti complessivamente spettanti ai possessori di strumenti finanziari non possono superare il trenta per cento dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna Assemblea generale.

4. Gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori non hanno diritto di voto.

Articolo 19

(Funzionamento dell'Assemblea)

1. L'Assemblea è convocata dal Consiglio di amministrazione, presso la sede sociale, oppure in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché nell'ambito del territorio nazionale.

2. La convocazione è effettuata dal Presidente del Consiglio di amministrazione mediante avviso contenente il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza, nonché l'ordine del giorno, inviato a tutti i soci, al recapito risultante dal libro dei soci, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, PEC, ovvero altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica e/o PEC o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta

elettronica e/o PEC o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal libro dei soci).

3. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

4. Nell'avviso di convocazione può essere fissato anche il giorno, il luogo, e l'ora per una eventuale seconda convocazione, da tenersi di norma entro trenta giorni dalla data fissata per la prima convocazione.

5. L'Assemblea, tuttavia, potrà validamente riunirsi anche in mancanza di tali formalità, qualora sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti o informati tutti gli amministratori ed i sindaci o revisori, ove nominati, ai sensi dell'art. 2479 - bis, comma 4, del codice civile.

6. L'Assemblea è presieduta da colui che riveste la qualifica di legale rappresentante della società, ai sensi dell'art. 23 del presente statuto.

7. In caso di assenza o impedimento di questi, l'Assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

8. Il Presidente dell'Assemblea ne verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

9. Il Presidente dell'Assemblea propone l'assistenza di un segretario, designato dagli intervenuti, che può anche essere un non socio, con la funzione di redigere il verbale dell'Assemblea.

10. È consentito l'intervento in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, come a mezzo teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto venga dato atto nel relativo verbale. Verificatisi tali presupposti, l'Assemblea si considera comunque tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

11. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea, inoltre, può farsi rappresentare per delega scritta ad un altro socio, delega che dovrà essere conservata dalla società. Gli amministratori del Consorzio non possono ricevere deleghe, se ciò si verificasse la delega s'intenderà non validamente conferita.

12. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

13. Ciascun socio non può essere portatore di più di due

deleghe.

14. La regolarità della delega è accertata dal Presidente dell'Assemblea.

15. L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà dei voti spettanti alla totalità dei soci e delibera a maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, essa è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati e delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti e rappresentati.

16. L'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà dei voti spettanti alla totalità dei soci.

17. L'Assemblea approva, a maggioranza dei presenti, le modalità di voto, su proposta del Presidente.

18. Il voto è di norma palese, o deve comunque essere espresso con modalità tali da consentire l'individuazione dei soci dissenzienti, salvo che almeno 1/3 degli intervenuti all'Assemblea non richieda l'espressione di voto a scrutinio segreto.

19. Nel caso di Assemblea dei soci chiamati a deliberare sulla modifica dell'atto costitutivo il verbale deve essere redatto da un notaio.

20. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta, le dichiarazioni dei soci.

21. Il verbale, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea.

Articolo 20

(Composizione del Consiglio di amministrazione)

1. La società è amministrata da un Consiglio di amministrazione, composto da un numero dispari di membri tra un minimo di tre (3) ed un massimo di 15 (quindici).

2. L'amministrazione della società può essere affidata anche a soggetti non soci; in ogni caso, però, la maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra le persone indicate dai soci cooperatori.

3. Uno o più amministratori possono altresì essere scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie dei soci, in proporzione dell'interesse che ciascuna categoria ha nell'attività sociale.

4. Almeno un terzo degli amministratori deve essere scelto, secondo modalità concrete da stabilirsi con delibera del Consiglio di amministrazione, tra i soci che abbiano il più alto punteggio di rating consortile.

5. In ogni caso, ai possessori di strumenti finanziari non può essere attribuito il diritto di eleggere più di un terzo degli amministratori.

6. Non possono essere nominati alla carica di amministratore e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano

nelle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile.

7. Gli amministratori sono tenuti ad osservare il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 del codice civile salva motivata e preventiva deroga concessa dal Consiglio di amministrazione.

8. Gli amministratori durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili nei termini di legge.

9. Qualora per qualsiasi causa venga meno la maggioranza dei consiglieri nominati dall'Assemblea decade l'intero Consiglio d'amministrazione.

10. Al verificarsi di quanto indicato al precedente comma 9, il Collegio sindacale dovrà provvedere con urgenza alla convocazione dell'Assemblea dei soci per il rinnovo del Consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 2386, comma 5, del codice civile.

11. Il Consiglio di amministrazione, nel caso non lo abbia già fatto l'Assemblea, elegge fra i propri membri il Presidente ed eventualmente anche fino a due vicepresidenti che sostituiscano il Presidente nei casi di assenza o di impedimento.

Articolo 21

(Funzionamento del Consiglio di amministrazione)

1. Il Consiglio di amministrazione è convocato dal suo Presidente con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (per es. fax, posta elettronica e/o PEC), almeno cinque giorni prima dell'adunanza.

2. In caso di urgenza, la convocazione avviene con telegramma, o con telefax, o con PEC da spedirsi almeno un giorno prima della riunione.

3. In mancanza delle suddette formalità di convocazione, il Consiglio di amministrazione si intende comunque validamente costituito con l'intervento di tutti i consiglieri che non si oppongano alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno e di tutti i componenti del Collegio sindacale.

4. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori.

5. In caso di parità di voti si attribuisce valore determinante a quello del Presidente o di chi presiede la seduta.

6. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

7. Le deliberazioni assunte devono essere trascritte nell'apposito Libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

8. Le adunanze del Consiglio di amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri. In tal caso è necessario che:

a) sia consentito al Presidente di accertare

inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante, che deve trovarsi nel medesimo luogo del Presidente, di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di intervenire e partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) ove non si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano

affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Articolo 22

(Competenze del Consiglio di amministrazione)

1. Il Consiglio di amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli che la legge riserva espressamente all'Assemblea dei soci o ad altro organo sociale.

2. Il Consiglio di amministrazione, nella determinazione della struttura operativa della società, può nominare Direttori, Procuratori *ad negotia* e mandatarî in genere per determinati atti o categorie di atti.

3. Il Consiglio di amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri a norma e con i limiti di cui all'art. 2381 del codice civile ad un Comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti ovvero a uno o più dei propri componenti anche disgiuntamente.

4. Il comitato esecutivo ovvero l'amministratore o gli amministratori delegati, potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega conferita, con le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa.

Articolo 23

(Rappresentanza della società)

1. La rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giudizio spetta di norma al Presidente del Consiglio di amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente più anziano e, in caso di assenza anche del Vice Presidente più anziano, al secondo Vice Presidente, salve le diverse modalità o limitazioni stabilite dall'atto di nomina o dal Consiglio di amministrazione.

2. La rappresentanza della società spetta altresì agli amministratori delegati, nell'ambito dei poteri loro conferiti.

Articolo 24

(Compensi degli amministratori)

1. L'eventuale compenso annuale ai componenti del Consiglio di amministrazione è determinato dall'Assemblea dei soci al momento della nomina.

2. Spetta al Consiglio di amministrazione, sentito il parere del Collegio sindacale, determinare il compenso dei membri del Comitato esecutivo e/o degli amministratori delegati a cui sono stati conferiti specifici incarichi ed attribuzioni.

Articolo 25

(Collegio sindacale)

1. Il Collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due membri supplenti.

2. L'Assemblea che provvede alla nomina del Collegio sindacale, ne nomina il Presidente, e delibera il compenso annuo spettante ai sindaci, valevole per tutta la durata del loro ufficio.

3. Non possono essere nominati sindaci e, se nominati, decadono dalla carica, coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 2399 del codice civile.

4. I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

5. Essi sono sempre rieleggibili.

6. Qualora al Collegio sindacale sia attribuita la revisione legale dei conti deve essere integralmente composto da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

7. Il Collegio sindacale deve riunirsi almeno una volta ogni novanta giorni, con redazione di apposito verbale sottoscritto dagli intervenuti, ai sensi e con le modalità previste dall'art. 2404 del codice civile.

8. Il Collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

Esso può esercitare il controllo contabile nei casi consentiti dalla legge e se deciso dall'Assemblea.

9. A tal fine, i sindaci possono, in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo e all'andamento generale dell'attività sociale.

10. Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci, sotto la propria responsabilità ed a

proprie spese, possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non devono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399 del codice civile.

11. Il Consiglio di amministrazione può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

12. I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio d'esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

TITOLO VI

STRUMENTI DI FINANZIAMENTO

Articolo 26

(Strumenti finanziari)

1. Ai sensi degli articoli 9 e 10 del presente statuto, la società può ammettere i soci finanziatori di cui all'art. 2526 del codice civile.

2. Rientrano in tale categoria anche i soci sovventori disciplinati dall'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nonché i possessori delle azioni di partecipazione cooperativa di cui agli artt. 5 e 6 della stessa legge n. 59.

3. Ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto.

4. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento.

Articolo 27

(Imputazione a capitale sociale)

1. I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della società.

2. I versamenti sulle azioni sottoscritte dai soci finanziatori potranno essere effettuati quanto al venticinque per cento all'atto della sottoscrizione e la parte restante nei termini da stabilirsi dal Consiglio di amministrazione.

Articolo 28

(Trasferibilità dei titoli)

1. Salvo contraria disposizione adottata dall'Assemblea in sede di emissione dei titoli, le azioni dei soci finanziatori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di amministrazione.

2. Il socio finanziatore che intenda trasferire le azioni deve comunicare il proposto acquirente al Consiglio di amministrazione, che ha la facoltà di pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

3. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio di amministrazione provvederà ad indicarne altro gradito.

4. Decorso il predetto termine, il socio finanziatore sarà libero di vendere al proposto acquirente.

5. Salva contraria disposizione adottata dall'Assemblea in sede di emissione dei titoli, il socio finanziatore, ad eccezione delle azioni di socio sovventore e delle azioni di partecipazione cooperativa, non può trasferire i titoli ai soci ordinari.

6. La società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346, comma 1.

Articolo 29

(Modalità di emissione e diritti amministrativi dei soci finanziatori)

1. L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria con la quale devono essere stabiliti l'importo complessivo dell'emissione e le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, ovvero l'autorizzazione agli amministratori ad escludere o limitare lo stesso, in conformità con quanto previsto dagli artt. 2526 e 2441 del codice civile e in considerazione dei limiti disposti per i soci ordinari dalle lettere b) e c) dell'articolo 2514, che dovrà essere specificata su proposta motivata degli amministratori.

2. A ciascun socio finanziatore è attribuito un voto in Assemblea per ogni azione posseduta salvo le limitazioni previste dai successivi Commi 4, 5 e 6.

3. Ai soci ordinari non possono essere attribuiti voti in qualità di sottoscrittori di strumenti finanziari.

4. I voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori non devono superare il 30% dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea.

5. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci finanziatori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.

6. In ogni caso i voti dei soci finanziatori sommati ai voti spettanti ai soci cooperatori non cooperative sociali - qualora ve ne fossero - non potranno superare il 30% dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea; qualora si verificasse il caso i voti dei soci finanziatori saranno ridotti di un numero di voti pari a quello in spettanza dei soci cooperatori non cooperative sociali, al fine di non superare il tetto del 30% complessivo dei voti.

7. Ai soci finanziatori, in considerazione dell'interesse che essi hanno nell'attività sociale, è riservata la nomina di almeno un amministratore oppure di un sindaco effettivo e supplente nonché di un liquidatore in caso di scioglimento

della società.

8. Tale nomina sarà deliberata a maggioranza dei voti spettanti ai soli soci finanziatori.

9. La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

10. Le azioni dei soci finanziatori sono privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura stabilita dalla deliberazione dell'Assemblea straordinaria di cui al precedente comma 1.

11. A favore dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa il privilegio opera comunque nel rispetto dei limiti stabiliti rispettivamente dagli articoli 4 e 5 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

12. La remunerazione delle azioni sottoscritte dai soci cooperatori, in qualità di soci finanziatori, non può essere superiore a due punti rispetto al limite previsto per i dividendi dalla lettera a) dell'articolo 2514 del codice civile.

13. La delibera di emissione di cui al precedente comma 1, può stabilire in favore delle azioni destinate ai soci finanziatori l'accantonamento di parte degli utili netti annuali a riserva divisibile, in misura proporzionale al rapporto tra capitale conferito dai soci finanziatori medesimi e patrimonio netto.

14. La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei soci finanziatori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle azioni dei soci cooperatori.

15. In caso di scioglimento della società, le azioni di socio finanziatore hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto a quelle dei soci cooperatori, per il loro intero valore.

16. Ai fini della determinazione del valore delle azioni si terrà conto sia del valore nominale, sia della quota parte di riserve divisibili.

17. Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, il diritto di recesso spetta ai soci finanziatori quando sia decorso il periodo minimo di tre anni a decorrere dalla data di iscrizione nel libro soci.

18. Fermi restando i casi previsti dalla legge, la deliberazione di emissione delle azioni può escludere la possibilità di recesso, ovvero stabilire un periodo maggiore.

19. In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire secondo le modalità previste dagli artt. 2437-bis e seguenti, del codice civile, per un importo corrispondente al valore nominale e alla quota parte di riserve divisibili ad esse spettanti, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.

Articolo 30

(Azioni di partecipazione cooperativa)

1. Con deliberazione dell'Assemblea ordinaria la società può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5, legge 31 gennaio 1992, n. 59.
2. In tal caso, la società può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.
3. Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore alla minor somma tra il valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero competente.
4. Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della società. Alle azioni di partecipazione cooperativa spettano i privilegi patrimoniali stabiliti dal precedente articolo 29.
5. Con apposito regolamento, approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci, sono determinate le modalità attuative delle procedure di programmazione di cui al primo comma del presente articolo.
6. L'Assemblea speciale degli azionisti di partecipazione determina le modalità di funzionamento dell'Assemblea stessa e di nomina del rappresentante comune.
7. Il rappresentante comune degli azionisti di partecipazione può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle Assemblee dei soci, con facoltà di impugnarne le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa nei confronti della società.

Articolo 31

(Diritti di partecipazione alle assemblee)

1. I soci finanziatori partecipano alle Assemblee generali dei soci mediante votazioni separate.
2. Ricorrendo le condizioni stabilite dalla legge ovvero dal presente statuto, i soci finanziatori sono costituiti in Assemblea speciale.
3. L'Assemblea speciale è convocata dal Consiglio di amministrazione della società o dal rappresentante comune della categoria, quando questi lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di azioni nominative della categoria.
4. Le modalità di funzionamento delle Assemblee speciali sono determinate in base a quanto previsto dagli artt. 2363 e seguenti, del codice civile, in quanto compatibili con le applicabili disposizioni del presente statuto.

Articolo 32

(Strumenti finanziari di debito)

1. Con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, la società può emettere obbligazioni, nonché strumenti finanziari di debito diversi dalle obbligazioni, ai sensi degli artt. 2410 e seguenti, del codice civile.
2. In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa Assemblea straordinaria, sono stabiliti:
 - l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
 - le modalità di circolazione;
 - i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
 - il termine di scadenza e le modalità di rimborso.
3. La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.
4. All'Assemblea speciale degli obbligazionisti ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dalle norme di legge e dal precedente articolo 31.

Articolo 33

(Prestiti sociali)

1. Ai fini dell'esclusivo perseguimento dei propri scopi statutari, la società può raccogliere prestiti dei soci nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla legge, dalla normativa regolamentare applicabile e da un regolamento sui prestiti sociali predisposto nel rispetto delle prescrizioni normative in materia dal Consiglio di amministrazione ed approvato dall'Assemblea.

TITOLO VII

CONTROVERSIE

Articolo 34

(Clausola Arbitrale)

1. Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci, ovvero tra i soci e la società, che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale e mutualistico, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente della Camera di Commercio di Arezzo, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 30 giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del tribunale del luogo in cui ha sede la società.
2. La sede dell'arbitrato sarà quella del domicilio dell'arbitro.
3. L'arbitro dovrà decidere entro 60 giorni dalla nomina.
4. L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto.
5. Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le

risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

6. Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione dell'arbitro.

7. Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

8. Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 35

(Scioglimento)

1. La società si scioglie nei casi previsti dalla legge o per deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

2. L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società, dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, stabilendone i poteri.

3. In caso di pluralità di liquidatori, l'Assemblea determina le regole di funzionamento del Collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del Consiglio di amministrazione.

Articolo 36

(Devoluzione del patrimonio residuo)

1. In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione, dovrà essere devoluto nel seguente ordine:

a) a rimborso del capitale sociale detenuto dai possessori di azioni di partecipazione cooperativa e dai soci finanziatori senza diritto di voto in generale, per l'intero valore nominale eventualmente rivalutato, aumentato del sovrapprezzo, del valore dei dividendi eventualmente maturati e delle riserve divisibili eventualmente spettanti;

b) a rimborso del capitale sociale detenuto dai soci finanziatori con diritto di voto in generale per l'intero valore nominale eventualmente rivalutato, aumentato del sovrapprezzo, del valore dei dividendi eventualmente maturati e delle riserve divisibili eventualmente spettanti;

c) a rimborso del capitale sociale detenuto dai soci cooperatori per l'intero valore nominale eventualmente rivalutato, aumentato del sovrapprezzo, del valore dei dividendi eventualmente maturati e della quota di ristorno eventualmente spettante ad ogni socio cooperatore e imputato ad incremento del patrimonio sociale;

d) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art.11 della legge 31.01.92, n.59.

Firmato:

Michele Vignali
Giacomo Pieraccini Notaio L.S.

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo ai sensi dell'art.23 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82, che si rilascia ad uso Registro Imprese.

Bollo assolto all'origine in modo virtuale AI SENSI DEL DECRETO 22/02/2007 MEDIANTE M.U.I.

Arezzo, 31 ottobre 2024.